



**Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
RIMINI**

Via Destra del Porto n°151- Tel. 0541/50211- fax 0541/54373-
PEC: cp-rimini@pec.mit.gov.it – Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it/rimini

ORDINANZA N. 70/2020

“IMPIANTI DI ACQUACOLTURA NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI RIMINI”

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Rimini,

VISTA la propria Ordinanza n°110/2017 in data 16/10/2017;
VISTI i fogli n° 5190 e n° 5203 datati 04/05/2017 dell'Istituto Idrografico della Marina
Reparto Rilievi e Produzione;
VISTE le modifiche n. 17824 e n. 16722 alle concessioni demaniali marittime della
Regione Emilia- Romagna n. 332/2012 e n. 162/2010 relative agli impianti di
acquacoltura;
RITENUTO opportuno aggiornare le coordinate geografiche dei segnalamenti marittimi relativi
agli impianti di acquacoltura presenti nel Circondario Marittimo di Rimini con il
Datum di riferimento “WGS84”;
CONSIDERATA la necessità di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di pesca
all'interno degli impianti nonché garantire la sicurezza della navigazione e di
salvaguardare l'incolumità della vita umana in mare;
VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG
1972), resa esecutiva con Legge n°1085 del 21 dicembre 1977;
VISTI gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di
Esecuzione.

RENDE NOTO

Nella zona di mare antistante il litorale di giurisdizione del Circondario Marittimo di Rimini
compreso tra la foce Fiume Tavollo ed il confine sud del Comune di Cesenatico, insistono n°7
(sette) impianti di acquacoltura, come da Allegato “A” che è parte integrante della presente
Ordinanza.

ORDINA

Articolo 1

Interdizione degli specchi acquei

Negli specchi acquei specificati nell'allegato “A” è vietato il transito, l'ancoraggio, la sosta, la pesca, la
balneazione, l'immersione ed ogni altra attività subacquea e di superficie non riconducibile all'esercizio
degli impianti. E' altresì vietato ormeggiare alle boe di segnalamento.

Articolo 2
Condotta della navigazione in prossimità degli impianti

Qualsiasi unità in navigazione nelle immediate vicinanze degli impianti deve:

- procedere con estrema cautela ed alla minima velocità consentita dalle caratteristiche evolutive del mezzo tale da non costituire pregiudizio/pericolo per la sicurezza nella sua accezione più ampia delle attività in atto in quella stessa zona di mare;
- mantenersi ad una distanza di sicurezza non inferiore a mt. 100 dal perimetro degli impianti; in tale zona di mare vigono i divieti di cui all'articolo 1 della presente Ordinanza.

Articolo 3
Deroghe

Sono esclusi dai divieti di cui all'art.1, le unità navali della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di soccorso in genere, impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, i mezzi ed il personale preventivamente autorizzati dalla Capitaneria di porto di Rimini, le unità navali appartenenti alle società concessionarie degli impianti o chi per questi operi, previa formale comunicazione all'Autorità Marittima.

Articolo 4
Verifica funzionamento segnalamenti marittimi

E' fatto obbligo alle società concessionarie di curare il regolare funzionamento dei segnalamenti marittimi presenti negli impianti, informando tempestivamente l'Autorità Marittima in caso di eventuali avaria e/o anomalia dei predetti segnalamenti marittimi ai fini dell'emanazione del previsto Avviso ai Naviganti. In ogni caso le ditte concessionarie dovranno porre in essere ogni utile iniziativa per garantire immediato ripristino degli stessi.

Articolo 5
Abrogazione

La presente Ordinanza sostituisce ed abroga l'Ordinanza n°110/2017 datata 16/10/2017, nonché ogni precedente provvedimento con essa incompatibile.

Articolo 6
Disposizioni finali e sanzioni

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante trasmissione agli Enti/Autorità/Organismi/Associazioni di categoria/Sodalizi nautici interessati e con l'affissione all'Albo di questa Capitaneria di porto e degli Uffici Marittimi da essa dipendenti, con l'inclusione nel sito internet istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/rimini alla sezione "Ordinanze", ove è possibile visualizzare e scaricare il presente provvedimento.

I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, se alla condotta di unità da diporto, saranno puniti ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171; negli altri casi si applicheranno, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, gli artt.1164 e 1231 del Codice della Navigazione e/o l'art.11 del D.Lgs. n°4 del 09/01/2012 e successive modifiche, salvo che il fatto non integri gli estremi di un più grave reato.

Rimini, 28/10/2020

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Marcello MONACO

ALLEGATO A
ELENCO DEGLI IMPIANTI DI ACQUACOLTURA ESISTENTI NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI RIMINI

- 1) Impianto di **MARICOLTURA (E.F. 4001 – E2387.5)**, segnalato da una meda cilindrica radarabile a luce gialla intermittente posizionata nel punto di coordinate (WGS84):
 - **Lat. 43° 59,8900' N - Long. 012° 44,2800' E**e delimitato da n°4 boe di tipo diurno radarabili, di colore giallo e sormontate da un miraglio ad X posizionate nei seguenti punti di coordinate (WGS84):
 - 1) **Lat. 44° 00,1300' N - Long. 012° 43,3300' E**
 - 2) **Lat. 44° 00,5300' N - Long. 012° 43,9400' E**
 - 3) **Lat. 43° 59,7800' N - Long. 012° 44,9300' E**
 - 4) **Lat. 43° 59,3900' N - Long. 012° 44,3300' E**
- 2) Impianto di **MITILICOLTURA (E.F. 4002.5)** di tipo sospeso e sommerso, segnalato da una boa cilindrica radarabile a luce gialla intermittente posizionata nel punto di coordinate (WGS84):
 - **Lat. 44° 01,4900' N - Long. 012° 43,2600' E**e delimitato da n°4 boe di tipo diurno radarabili, di colore giallo e sormontate da un miraglio ad X posizionate nei seguenti punti di coordinate (WGS84):
 - 1) **Lat. 44° 01,2600' N - Long. 012° 44,0300' E**
 - 2) **Lat. 44° 00,9100' N - Long. 012° 43,4600' E**
 - 3) **Lat. 44° 01,7200' N - Long. 012° 42,5000' E**
 - 4) **Lat. 44° 02,0700' N - Long. 012° 43,0600' E**
- 3) Impianto di **MITILICOLTURA (E.F. 4003)** di tipo sospeso e sommerso, segnalato da una boa cilindrica radarabile a luce gialla intermittente posizionata nel punto di coordinate (WGS84):
 - **Lat. 44° 03,3823' N - Long. 012° 40,3765' E**e delimitato da n°4 boe di tipo diurno radarabili, di colore giallo e sormontate da un miraglio ad X posizionate nei seguenti punti di coordinate (WGS84):
 - 1) **Lat. 44° 02,9814' N - Long. 012° 40,2901' E**
 - 2) **Lat. 44° 03,3438' N - Long. 012° 39,8211' E**
 - 3) **Lat. 44° 03,7968' N - Long. 012° 40,4530' E**
 - 4) **Lat. 44° 03,3946' N - Long. 012° 40,9363' E**
- 4) Impianto di **MARICOLTURA (E.F. 4003.1)** di tipo sospeso e sommerso, segnalato da una boa cilindrica radarabile a luce gialla intermittente posizionata nel punto di coordinate (WGS84):
 - **Lat. 44° 04,2100' N - Long. 012° 40,9500' E**e delimitato da n°4 boe di tipo diurno radarabili, di colore giallo e sormontate da un miraglio ad X posizionate nei seguenti punti di coordinate (WGS84):
 - 1) **Lat. 44° 03,9012' N - Long. 012° 41,4582' E**
 - 2) **Lat. 44° 03,7169' N - Long. 012° 41,0312' E**
 - 3) **Lat. 44° 04,3072' N - Long. 012° 40,3612' E**
 - 4) **Lat. 44° 04,5099' N - Long. 012° 40,7618' E**
- 5) Impianto di **MOLLUSCHICOLTURA (E.F. 4003.2)** di tipo sospeso e sommerso, segnalato da una boa cilindrica radarabile a luce gialla intermittente posizionata nel punto di coordinate (WGS84):
 - **Lat. 44° 03,0700' N - Long. 012° 41,8500' E**e delimitato da n°4 boe di tipo diurno radarabili, di colore giallo e sormontate da un miraglio ad X posizionate nei seguenti punti di coordinate (WGS84):
 - 1) **Lat. 44° 03,5700' N - Long. 012° 41,6300' E**
 - 2) **Lat. 44° 02,8700' N - Long. 012° 42,7800' E**
 - 3) **Lat. 44° 02,5700' N - Long. 012° 42,0300' E**
 - 4) **Lat. 44° 03,3100' N - Long. 012° 40,9000' E**
- 6) Impianto di **MITILICOLTURA (E.F. 4026.6)** di tipo sospeso e sommerso, segnalato da una boa cilindrica radarabile a luce gialla intermittente posizionata nel punto di coordinate (WGS84):
 - **Lat. 44° 09,1560' N - Long. 012° 32,7840' E**e delimitato da n°4 boe di tipo diurno radarabili, di colore giallo e sormontate da un miraglio ad X posizionate nei seguenti punti di coordinate (WGS84):
 - 1) **Lat. 44° 09,8060' N - Long. 012° 32,8330' E**
 - 2) **Lat. 44° 08,9450' N - Long. 012° 33,5790' E**
 - 3) **Lat. 44° 08,5020' N - Long. 012° 32,7530' E**
 - 4) **Lat. 44° 09,4020' N - Long. 012° 32,0000' E**
- 7) Impianto di **MITILICOLTURA (E.F. 4026.7)** di tipo sospeso e sommerso, segnalato da una boa cilindrica radarabile a luce gialla intermittente posizionata nel punto di coordinate (WGS84):
 - **Lat. 44° 09,9720' N - Long. 012° 32,1960' E**e delimitato da n°6 boe di tipo diurno radarabili, di colore giallo e sormontate da un miraglio ad X posizionate nei seguenti punti di coordinate (WGS84):
 - 1) **Lat. 44° 10,2400' N - Long. 012° 31,4400' E**
 - 2) **Lat. 44° 10,2410' N - Long. 012° 31,8110' E**
 - 3) **Lat. 44° 10,1780' N - Long. 012° 32,5710' E**
 - 4) **Lat. 44° 09,9790' N - Long. 012° 32,9760' E**
 - 5) **Lat. 44° 09,5420' N - Long. 012° 32,0800' E**
 - 6) **Lat. 44° 09,8500' N - Long. 012° 31,6770' E**